



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Repertorio n.23554

Raccolta n.17473

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"SAN ZENO VIGASIO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitrè ottobre duemiladiciassette

(23 ottobre 2017)

in Verona, alla via Leone Pancaldo n. 70, alle ore diciassette e zero minuti.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona con studio ivi in via Leone Pancaldo n. 70, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente

Bresciani Roberto Giuseppe, nato a Milano il 15 marzo 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente della Società

- ASSOCIAZIONE "SAN ZENO VIGASIO", con sede in Vigasio (VR) via Chiesa n. 3, codice fiscale 93274160238.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea dei soci della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1°) Adeguamento dell'intero testo dello statuto;

2°) deliberazioni relative e consequenziali.

Mi invita quindi a far constare per atto pubblico le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il medesimo Comparente, il quale accerta e constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante comunicazione in data 6 ottobre 2017;

- l'Assemblea in prima convocazione fissata è andata deserta;

- i soci dell'Associazione sono i signori:

BRESCIANI ROBERTO GIUSEPPE, presente;

ROLDI ANDREA, nato a Verona il 21 aprile 1971, presente;

CREMA ANNA MARIA, nata a Verona il 14 maggio 1958, presente;

VISPARELLI ALESSANDRO, nato a Vigasio (VR) il 2 settembre 1952, presente;

CRESCENTE MARCO, nato a San Bonifacio (VR) il 15 aprile 1969, presente;

FERRARI MARIA, nata a Verona il 7 aprile 1954, presente;

FRANCHINI ROSSELLA, nata a Verona il 13 luglio 1960, assente;

MORI CRISTIANO, nato a Tregnago (VR) il 5 aprile 1977, assente;

TESCAROLI RITA MARIA, nata a Nogarole Rocca (VR) il 9 luglio 1942, presente;

- il Consiglio Direttivo è composto da:

BRESCIANI ROBERTO GIUSEPPE, Presidente, presente;

ROLDI ANDREA, nato a Verona il 21 aprile 1971, Vice-Presidente, presente

CREMA ANNA MARIA, nata a Verona il 14 maggio 1958, Segretario, presente;

VISPARELLI ALESSANDRO, nato a Vigasio (VR) il 2 settembre 1952, Tesoriere, presente;

CRESCENTE MARCO, nato a San Bonifacio (VR) il 15 aprile 1969, Consigliere, presente;

FERRARI MARIA, nata a Verona il 7 aprile 1954, Consigliere, presente;

FRANCHINI ROSSELLA, nata a Verona il 13 luglio 1960, Consigliere, assente;

MORI CRISTIANO, nato a Tregnago (VR) il 5 aprile 1977, Consigliere, assente;

TESCAROLI RITA MARIA, nata a Nogarole Rocca (VR) il 9 luglio 1942, Consigliere, presente.





A questo punto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare. ===
Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione. =====

Passando alla discussione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa che è necessario rettificare il numero civico della sede dell'Associazione inserendo quello corretto, ovvero il numero "5/A", nonchè, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle O.N.L.U.S., adeguare il testo dello Statuto al dettato normativo del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. =====

Pertanto il Presidente illustra la proposta di modificare l'attuale testo dello statuto inserendo il corretto indirizzo della sede e conformandolo alle prescrizioni, requisiti e limitazioni stabilite dalla citata normativa e di conseguenza dà lettura integrale del nuovo testo all'assemblea, soffermandosi ad illustrare quali punti sono stati modificati e le motivazioni che hanno richiesto tale variazione. =====

Dopo breve discussione, l'Assemblea =====

===== DELIBERA =====

Art. 1) di approvare la modifica dell'indirizzo della sede dell'Associazione dal civico "3" al civico "5/A" di via Chiesa, in Comune di Vigasio (VR); =====

Art. 2) di approvare il nuovo Statuto sociale nel testo letto dal Presidente all'assemblea; =====

Art. 3) di delegare al Presidente la facoltà di apportare alle soprastanti deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie e, comunque, per l'esecutività di quanto deliberato, nel rispetto della normativa vigente. =====

Messo ai voti tale testo di deliberazione esso viene approvato con voto palese mediante alzata di mano all'unanimità come il Presidente accerta e mi fa qui constare. Quindi, il nuovo testo dello Statuto Sociale viene consegnato a me Notaio che lo allego al presente verbale, firmato come per legge, sotto la lettera "A". =====

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore diciassette e minuti quarantanove. =====

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia e in parte integrato da me, ho letto, unitamente all'allegato, al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore 18,00. =====

Consta il presente atto di un foglio per tre facciate. =====

F.to Bresciani Roberto Giuseppe =====

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.) =====



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Allegato A) al n.23554

Rep. e n.17473 Racc.

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE CARITÀ "SAN ZENO VIGASIO"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione "Associazione Carità San Zeno Vigasio" (in seguito brevemente indicata come "Associazione") con la previsione di uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS" dalla data di effettiva iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

La sede dell'Associazione è sita in Comune di Vigasio (VR) e potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale è apolitica e di ispirazione cristiana.

L'Associazione si prefigge di operare in sintonia e in collaborazione con gli orientamenti e le strutture pastorali della Diocesi di Verona, attuando opere caritative-assistenziali, di beneficenza in favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari.

L'associazione ha una dimensione territoriale coerente con l'Unità Pastorale che si va delineando a livello Vicariale.

Per la realizzazione delle sue finalità di solidarietà sociale l'Associazione può in particolare:

1. promuovere e/o realizzare interventi di prevenzione e di assistenza sociale e socio sanitaria ad esclusivo beneficio di categorie di persone particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale;
2. costituire e/o dare sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento lavorativo e sociale delle persone specie in stato di emergenza e di grave disagio;
3. dare sostegno e/o gestire interventi e iniziative dei centri d'ascolto al fine di offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale; favorire i rapporti dei centri di ascolto con le Istituzioni, con la Amministrazione e con i Servizi sociali e sanitari;
4. collaborare operativamente con l'Ufficio Pastorale Caritas diocesano, con l'O.N.L.U.S. Caritativa Diocesana e con le Caritas vicariali, zonali e parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato;
5. offrire un servizio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano particolare attenzione alla diaconia della carità e così promuovere, sostenere, gestire servizi quali, a titolo di esempio non esaustivo, servizi solidarietà, centro di ascolto, case famiglia, appartamenti sociali, ambulatori medici e/o infermieristici, raccolta e distribuzione di viveri (anche a domicilio), indumenti, farmaci da banco;
6. promuovere e/o realizzare ogni iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Associazione;
7. promuovere e/o realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata direttamente o indirettamente alla raccolta di alimenti, beni e fondi da distribuire secondo le finalità statutarie.

Vengono espressamente escluse tutte le attività diverse da quelle tipicamente svolte dalle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art. 10 comma 1 lettera c) del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE





Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative;
2. da liberalità e sovvenzioni pubbliche e private ad esclusione di sponsorizzazioni;
3. contributi nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine di solidarietà sociale dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

ART. 4 - SOCI

Sono soci dell'Associazione coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi di solidarietà sociale ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.

Sono previste tre categorie di soci:

1. soci ordinari ossia coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'assemblea stessa dei soci (organo sovrano) ed in questo modo possono accedere alla nomina in tutte le cariche associative;
2. soci benemeriti ovvero coloro che con la loro munificenza (leggi generosità...) hanno contribuito all'affermazione dell'associazione;
3. soci onorari ossia coloro che hanno particolari benemeritenze ed in particolare hanno ricoperto cariche dirigenziali caratterizzando con il loro contributo umano il consolidamento dell'identità associativa quale senza scopo di lucro.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno espressamente:

1. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
2. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
3. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale all'Associazione.

Entrano nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

1. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
3. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultano da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

I membri del Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convo-





cazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, e con apposita comunicazione da inviare a ciascun socio con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché in ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'assemblea ordinaria:

1. elegge ogni biennio i componenti del Consiglio Direttivo;
2. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
4. delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
3. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

E' composto da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice presidente, Tesoriere, Segretario.

Il/1 Parroci pro tempore sono componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedano la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
2. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
3. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
4. attuare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
5. individuare gli strumenti o i servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
6. fissare le quote sociali;
7. proporre modifiche allo Statuto, proporre l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;
8. istituire commissioni e nominare rappresentanti negli Organismi pubblici e privati ed altri Enti;
9. nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade:

1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
2. per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai Consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due anni.

Al Presidente spetta:

1. l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti;
3. il potere di ordinaria amministrazione e di nomina del Vice-Presidente;
4. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
5. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente, ed in casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali salvo ratifica da parte del





Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

ART. 10 - SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.


In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (istituito con D.P.C.M. 26 settembre 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 11 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.

F.to Bresciani Roberto Giuseppe

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)




La presente copia composta di ATO.....Tabella,

è conforme al suo originale munito delle prescritte firme
conservato nei miei rogiti.

Si rilascia **USO PARTE RICHIEDENTE**

Verona

31 OTT. 2017



A large, stylized handwritten signature is written over a circular notary seal. The seal is for the Notary Giuseppe De Micheli in Verona, featuring a star and the text "DE MICHELI GIUSEPPE DI GIUSEPPE NOTARIO IN VERONA".